



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 136 del 27 Dicembre 2017

**DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE
ISCRIZIONE ALBO REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI**

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 21.07.2017, N. DPF014/128

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”- Associazione di Promozione Sociale “Solideando” onlus di Manoppello (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a)..... 5

DETERMINAZIONE 28.07.2017, N. DPF014/133

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”- Associazione di Promozione Sociale “Mamme per L’Aquila” di L’Aquila - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c)..... 7

DETERMINAZIONE 28.11.2017, N. DPF014/181

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell’Associazione “I Bambini per i Bambini AQ” – L’Aquila 9

DETERMINAZIONE 28.11.2017, N. DPF014/182

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” – Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Avezzano (AQ) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione a).....10

DETERMINAZIONE 28.11.2017, N. DPF014/183

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”- Associazione di Promozione Sociale “Comitato Civico 2016 per L’Arte e la Storia Locale” di Ortucchio, Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c).....12

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/184

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Edu.Care per Cescere Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Teramo (TE) – C.F.: 01905630671. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “A”- Diniego.....14

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/185

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Società Cooperativa Sociale Esculapio” con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) – C.F.: 07062211219. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego16

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/186

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Il Mandorlo Cooperativa Sociale ONLUS” con sede legale

nel Comune di Pescara (PE) – C.F.: 01318700687. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego.....	18
DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/187	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Il Seme Teatino Società Cooperativa Sociale srl” con sede legale nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) – C.F.: 02529250694. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “B” - Diniego.....	21
DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/188	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale Incontri” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.: 06325371216. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “A” - Diniego.....	24
DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/189	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Luce Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Corropoli (TE) – C.F.: 01909480673. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “A”- Diniego.....	26
DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/190	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Pollicino Società Cooperativa Sociale” con sede legale nel Comune di Pineto (TE) – C.F.: 01431720673. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “A”- Diniego.....	29
DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/191	
L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Pronto Radiologia Società Cooperativa” con sede legale nel Comune di L’Aquila (AQ) – C.F.: 01925880666. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali – Sezione “A” - Diniego.....	31
DETERMINAZIONE 30.11.2017, N. DPF014/192	
L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica denominazione dell’Associazione “Pubblica Assistenza Orsogna Soccorso”, sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) con “Amici Del Soccorso” sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) – C.F. 02352160697.....	34

 PARTE I

 Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DETERMINAZIONI

 DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE

SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE E IL SISTEMA INTEGRATO SOCIO-SANITARIO

DETERMINAZIONE 21.07.2017, N. DPF014/128

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Solideando" onlus di Manoppello (PE) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale

delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. a), istanza d'iscrizione, e All. b), dichiarazione del legale rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/96605/DPF014 del 11.4.16 presentata dall'Associazione di Promozione Sociale denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;

DATO ATTO

- che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al

registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale ;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/96605/DPF014 del 11.04.2017 l'Associazione denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), in Via San Callisto, n. 4, - C.F. 91107800681, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di cui alla Sezione Prima, nell'Articolazione socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c) **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Solideando" onlus di Manoppello (PE), in Via San Callisto, n. 4, - C.F. 91107800681, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione a) socio-sanitaria,

- assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d) **di pubblicare**, il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e) **di disporre**, la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere**, copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre**, ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 28.07.2017, N. DPF014/133

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Mamme per L'Aquila" di L'Aquila - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comuni locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale

delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);

- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli All. A), istanza d'iscrizione, e All. B), dichiarazione del legale rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTA

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/67568/17/DPF014 del 15.3.17 e prot. RA/89000/17/DPF014 del 4.4.17 presentata dall'Associazione di Promozione Sociale denominata "Mamme per L'Aquila" di L'Aquila, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza del 18/07/2017, acquisita agli atti del Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al

prot. n. RA/190629/17/DPF014 del 18.07.2017;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Mamme per L'Aquila" di L'Aquila, alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/67568/DPF014 del 15.03.2017 e Prot. RA/89000/17/DPF014 del 4.4.2017, integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/190629/17/DPF014 del 18.07.2017 l'Associazione denominata "Mamme per L'Aquila" di L'Aquila, in Via Francesco Savini, n. 27, - C.F. 93082970661, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra

menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione de qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- c) **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Mamme per L'Aquila" di L'Aquila, in Via Francesco Savini, n. 27, - C.F. 93082970661, alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- d) **di pubblicare**, il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e) **di disporre**, la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere**, copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre**, ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 28.11.2017, N.
DPF014/181

L.R. 37/93 - Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato dell'Associazione "I Bambini per i Bambini AQ" - L'Aquila

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RILEVATO che al predetto registro possono essere iscritte le Associazioni, di cui all'art. 3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all'art. 4 della richiamata L.R. n. 37/1993;

VISTA la Determinazione n. DD/256 del 18/12/2012 con la quale si è provveduto ad iscrivere al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato l'Associazione "I Bambini per i Bambini AQ" con sede nel Comune di L'Aquila, SS 17 bis n. 52, - C.F. 93056960664;

VISTE la nota del 4.05.2016 acquisita agli atti del Servizio per la "Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. n. RA/13063/DPF014 del 24.01.2017 con la quale l'Associazione de qua chiede la cancellazione dal Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, a causa della sua chiusura come da allegato verbale dell'Assemblea Straordinaria del 30.04.2016 per lo scioglimento dell'Associazione agli atti dell'Ufficio;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a) **la cancellazione** dal Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, dell'Associazione di Volontariato "I Bambini per I Bambini AQ" con sede nel Comune di L'Aquila, SS 17 bis n. 52, - C.F. 93056960664;
- b) **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- c) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;

- d) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- e) **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 28.11.2017, N.
DPF014/182

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" - Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Avezzano (AQ) - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione a).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;
 - c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), istanza d'iscrizione, e ALL. B), dichiarazione del legale rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali..."

VISTA

- la nota dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Abruzzo acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/55275/DPF014 del 14/03/2016 relativa alla trasmissione dell'istanza di iscrizione, acquisita a sua volta agli atti di questo Servizio con prot. RA/164087/DPF014 del 14/07/2016, della Croce Rossa italiana, Comitato Locale di Avezzano (AQ), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione

sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

- la successiva istanza, integrativa alla succitata richiesta di cui al prot. RA/164087/16 del 14.07.2016, acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al prot. RA/288944/17 del 14.11.2017;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dalla Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Avezzano (AQ), alla Sezione prima, Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale, del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto** che, con note acquisite dal Dipartimento per la Salute e il Welfare, Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" al protocollo n. RA/55275/DPF014 del 14.03.2016, n. RA/164087/DPF014 del 14/07/2016 e n. RA/288944/17 del 14.11.2017 la "Croce Rossa Italiana - Comitato Locale di Avezzano" con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Corradini n. 248 C.F. n. 01913820666 ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;

- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di qua alla Sezione Prima, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- c) **di scrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Avezzano con sede legale nel Comune di Avezzano (AQ) in Via Corradini n. 248, C.F. n. 01913820666 alla Sezione Prima del Registro Regionale, nell'Articolazione a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
- d) **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 28.11.2017, N.
DPF014/183

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"- Associazione di Promozione Sociale "Comitato Civico 2016 per L'Arte e la Storia Locale" di Ortucchio, Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima - Articolazione c).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti;
- che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti;

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all'art. 2 della medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;

PRESO ATTO che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante "Disciplina delle Associazioni di promozione Sociale" pubblicata sul B.U.R.A.T. n. 13 ordinario del 14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l'istituzione, tra l'altro, del Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

CONSIDERATO

- che l'art. 6, della citata L.R. 11/2012 prevede l'istituzione del richiamato Registro Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l'iscrizione al Registro stesso;
- che il comma 3 dell'art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla tipologia di attività prevalentemente svolta dall'associazione, le seguenti articolazioni:
 - a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell'inclusione sociale;
 - b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;

- c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell'art. 6 della L.R. 11/2012;
- che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l'avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;
- che l'art. 8-bis della L.R. 11/2012, aggiunto dall'art.1, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 16, prevede "l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei Comitati locali e provinciali dell'Associazione Italiana della Croce Rossa";
- che l'iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con l'iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge regionale 12. agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato);
- che l'iscrizione è condizione necessaria per l'accesso a contributi o finanziamenti pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 11/2012 le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal registro regionale;

DATO ATTO

- che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), istanza d'iscrizione, e ALL. B), dichiarazione del legale rappresentante;
- che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione al citato Registro

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017 entrato in vigore in data 3.8.2017, che all'art. 101, comma 2, dispone "fino all'operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali..."

VISTA

- l'istanza, acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare "Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario al prot. RA/111929/17 del 27.10.14 presentata dall'Associazione denominata "Comitato Civico 2016 Per L'Arte e la Storia Locale" di Ortucchio (Aq), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- la documentazione integrativa all'istanza del 25/07/2017, 20/10/2017 e del 21/11/2017 acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" ai prot. nn. RA/207057/17, RA/270877/17 e RA/295759/17 del 3/8/17, 23/10/17 e 21/11/17;

DATO ATTO che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata all'istanza sopramenzionata, ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al registro regionale, dell'Associazione in oggetto menzionata;

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla iscrizione dall'Associazione denominata "Comitato Civico 2016 per L'Arte e la Storia Locale" con sede legale nel Comune di Ortucchio (AQ), alla Sezione prima, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio

storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

- a) **di prendere atto** che, con nota acquisita dal Dipartimento per la Salute e il Welfare "Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario al prot. RA/111929/17 del 27.10.14 integrata con la documentazione acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario ai prot. nn. RA/207057/17, RA/270877/17 e RA/295759/17 del 3/8/17, 23/10/17 e 21/11/17 l'Associazione denominata "Comitato Civico 2016 per l'Arte e la Storia Locale " con sede legale nel Comune di Ortucchio (AQ), in Via XXV Luglio, n. 31, C.F. 90048230669, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012;
- b) **di dare atto** che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro Regionale dell'Associazione di cui alla Sezione Prima, nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;
- c) **di iscrivere**, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l'Associazione denominata "Comitato Civico 2016 per l'Arte e la Storia Locale " con sede legale nel Comune di Ortucchio (AQ), in Via XXV Luglio, n. 31, C.F. 90048230669, alla Sezione Prima del Registro Regionale nell'Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-

artistico, sport e tempo libero, turismo sociale;

- d) **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e) **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f) **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g) **di disporre** ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente determinazione sul B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/184

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Edu.Care per Cescere Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE) - C.F.: 01905630671. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: " Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui

all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "EDU.CARE PER CESCERE Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE) - C.F.: 01905630671, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/48288/DPF014 in data 27.02.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) l'oggetto sociale (Art.10), di cui allo statuto prodotto, presenta commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- che con nota prot. RA/153382/17/DPF014 del 07.06.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Edu.Care per Cescere Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE) - C.F.: 01905630671, alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "EDU.CARE PER CESCERE Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE) - C.F.: 01905630671, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/48288/DPF014 del 27.02.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Edu.Care per Cescere Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Teramo (TE) - C.F.: 01905630671, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
 - a) l'oggetto sociale (Art.10), di cui allo statuto prodotto, presenta commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di

pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
 - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/185

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Società Cooperativa Sociale Esculapio" con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) - C.F.: 07062211219. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la

cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";

- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "Società Cooperativa Sociale ESCULAPIO" con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) - C.F.: 07062211219, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/267857/DPF014 in data 23.10.2015, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione all'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
 - b) commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- che con nota prot. RA/155504/17/DPF014 dell'08.06.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Società Cooperativa Sociale Esculapio" con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) - C.F.: 07062211219, all'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "Società Cooperativa Sociale ESCULAPIO" con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) - C.F.: 07062211219, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/267857/DPF014 del 23.10.2015, finalizzata ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione all'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Società Cooperativa Sociale Esculapio" con sede legale nel Comune di Quagliano (NA) - C.F.: 07062211219, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
 - a) assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione;
 - b) commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
 - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/186

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Il Mandorlo Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) - C.F.: 01318700687. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le

disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";

- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "Il Mandorlo Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) - C.F.: 01318700687, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/106144/17/DPF014 in data 20.04.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione all'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) l'assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione, come previsto dall'art. 1 della L. 381/91;
 - b) il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio contiene il numero d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative indicando solo la sezione a mutualità prevalente senza specificare la sezione a) o b) prevista dalla L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" art. 1;
 - c) l'assenza dell'atto costitutivo;
 - d) l'assenza della Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate e della conformità all'originale e dello statuto prodotto (la sola

conformità all'originale può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);

- e) l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- f) l'autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale, deve contenere i nominativi dei soci e le relative cariche;
- g) l'autocertificazione relativa all'organico della cooperativa deve contenere l'indicazione delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche per la gestione delle attività previste dalla L. 381/91, art. 1, lett. a) e/o lettera b);
- h) l'oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, presenta commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

- che con nota prot. RA/73352/17/DPF014 del 21.03.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa

Sociale denominata "Il Mandorlo Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) – C.F.: 01318700687, all'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "Il Mandorlo Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) – C.F.: 01318700687, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/106144/17/DPF014 del 20.04.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione all'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Il Mandorlo Cooperativa Sociale ONLUS" con sede legale nel Comune di Pescara (PE) – C.F.: 01318700687, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
 - a) l'assenza sull'istanza di iscrizione della scelta della Sezione, come previsto dall'art. 1 della L. 381/91;
 - b) il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio contiene il numero d'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative indicando solo la sezione a mutualità prevalente senza specificare la sezione a) o b) prevista dalla L. 381/1991

- “Disciplina delle cooperative sociali” art. 1;
- c) l’assenza dell’atto costitutivo;
- d) l’assenza della Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e della conformità all’originale e dello statuto prodotto (la sola conformità all’originale può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);
- e) l’assenza dell’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l’idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L’autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
- f) l’autocertificazione inerente la composizione della compagine sociale, deve contenere i nominativi dei soci e le relative cariche;
- g) l’autocertificazione relativa all’organico della cooperativa deve contenere l’indicazione delle figure professionali di quanti vi operano, specifiche per la gestione delle attività previste dalla L. 381/91, art. 1, lett. a) e/o lettera b);
- h) l’oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, presenta commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;
3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
 - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/187

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall’art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata “Il Seme Teatino Società Cooperativa Sociale srl” con sede legale nel Comune di Torrevecchia Teatina (CH) - C.F.: 02529250694. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione “B” - Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: “ Dopo l’art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della

Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "Il Seme Teatino Società Cooperativa Sociale srl" con sede legale nel Comune di Torrecchia Teatina (CH) - C.F.: 02529250694, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/171767/17/DPF014 in data 27.06.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "B" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
 - b) l'autocertificazione della composizione dell'organico della cooperativa deve essere completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano;
 - c) la presenza dei soci svantaggiati deve rispettare la percentuale del trenta per cento (30%) dei soci e/o lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/91. L'autocertificazione prodotta fa riferimento a 2 unità ma riporta il nominativo di 1 sola unità con il relativo certificato;
 - d) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4 commistione di attività

riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

- che con nota prot. RA/208995/17/DPF014 del 04.08.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Il Seme Teatino Società Cooperativa Sociale srl" con sede legale nel Comune di Torrecchia Teatina (CH) - C.F.: 02529250694, alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "Il Seme Teatino Società Cooperativa Sociale srl" con sede legale nel Comune di Torrecchia Teatina (CH) - C.F.: 02529250694, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la

Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n RA/171767/17/DPF014 del 27.06.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "B" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Il Seme Teatino Società Cooperativa Sociale srl" con sede legale nel Comune di Torrecchia Teatina (CH) - C.F.: 02529250694, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a) l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;

- b) l'autocertificazione della composizione dell'organico della cooperativa deve essere completa dei nominativi e l'indicazione delle caratteristiche professionali di quanti vi operano;

- c) la presenza dei soci svantaggiati deve rispettare la percentuale del trenta per cento (30%) dei soci e/o lavoratori, così come previsto dall'art. 4 della L. 381/91. L'autocertificazione prodotta fa riferimento a 2 unità ma riporta il nominativo di 1 sola unità con il relativo certificato;

- d) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4 commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro

il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
 - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/188

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Sociale Incontri" con sede legale nel Comune di Vasto (CH) - C.F.: 06325371216. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della

L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è

inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)”;

- che il comma 3 dell’art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale Incontri” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.: 06325371216, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/170559/17/DPF014 in data 16.06.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l’iscrizione alla sezione “A” dell’Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) la copia dell’atto Costitutivo e Statuto è carente di alcuni fogli nelle prime pagine;
 - b) l’ assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;
 - c) l’autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
 - d) le caratteristiche professionali dell’organico devono essere rispondenti ai servizi previsti dalla L. 383/91 Art. 1, lettera a) che prevede la sola “gestione di servizi socio-sanitari ed educativi”;
 - e) la relazione delle attività riporta la gestione di comunità e centri, ma La sezione a) art. 1 della L. 381/91 prevede la “gestione dei servizi.....” e non la gestione di strutture;

f) nell’oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;

- che con nota prot. RA/208961/17/DPF014 del 04.08.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all’iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata “Cooperativa Sociale Incontri” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.: 06325371216, alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte , di:

1. **prendere atto** dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “Cooperativa Sociale INCONTRI” con sede legale nel Comune di Vasto (CH) – C.F.: 06325371216, con

nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/170559/17/DPF014 del 16.06.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Incontri" con sede legale nel Comune di Vasto (CH) - C.F.: 06325371216, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

- a) la copia dell'atto Costitutivo e Statuto è carente di alcuni fogli nelle prime pagine;
- b) l' assenza della documentazione attestante la modifica delle sede legale;
- c) l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
- d) le caratteristiche professionali dell'organico devono essere rispondenti ai servizi previsti dalla L. 383/91 Art. 1, lettera a) che prevede la sola "gestione di servizi socio-sanitari ed educativi";
- e) la relazione delle attività riporta la gestione di comunità e centri, ma la sezione a) art. 1 della L. 381/91 prevede la "gestione dei servizi....." e non la gestione di strutture;
- f) nell'oggetto sociale (Art.3), di cui allo statuto prodotto, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista -

ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
 - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
 7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/189

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Luce Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Corropoli (TE) - C.F.: 01909480673. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: " Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:

«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale

All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la

cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";

- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Luce Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Corropoli (TE) – C.F.: 01909480673, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/106135/DPF014 in data 20.04.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) l'assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (la conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);
 - b) l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;
 - c) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4 commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

- che con nota prot. RA/181974/17/DPF014 del 07.07.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostantivi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostantivi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Cooperativa Luce Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Corropoli (TE) - C.F.: 01909480673, alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "Cooperativa Luce Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Corropoli (TE) - C.F.: 01909480673, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema

integrato Socio-Sanitario" al n. RA/106135/DPF014 in data 20.04.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;

2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Cooperativa Luce Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Corropoli (TE) - C.F.: 01909480673, permanendo i motivi ostantivi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:

a) l'assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (la conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);

b) l'assenza dell'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, (l'idoneità deve essere comprovata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie). L'autocertificazione deve essere, comunque, rilasciata anche in caso di non possesso di strutture;

c) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4 commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine

di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;

- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
- 4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- 5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
- 6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- 7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N.
DPF014/190

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Pollicino Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Pineto (TE) - C.F.: 01431720673. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A"- Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:

«2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»

- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a) (di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli

organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "Pollicino Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Pineto (TE) - C.F.: 01431720673, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/130987/17/DPF014 in data 16.05.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale dalle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, deve essere convalidata da planimetria e certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
 - b) la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante non è firmata;
 - c) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4 commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- che con nota prot. RA/204455/17/DPF014 del 01.08.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la

documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Pollicino Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Pineto (TE) - C.F.: 01431720673, alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni espone in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell'esito negativo dell'istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata "Pollicino Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Pineto (TE) - C.F.: 01431720673, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/130987/17/DPF014 del 16.05.2017, finalizzata ad ottenere l'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all'iscrizione alla Sezione "A" dell'Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata "Pollicino Società Cooperativa Sociale" con sede legale nel Comune di Pineto (TE) - C.F.: 01431720673, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
 - a) l'autocertificazione del legale rappresentante attestante il possesso di idonee strutture, deve essere convalidata da planimetria e

- certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie;
- b) la copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante non è firmata;
- c) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4 commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";

3. **precisare** che ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell'art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione - ove prevista - ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
 - Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;
4. **pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta - Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
5. **disporre** la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;
6. **trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
7. **disporre**, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell'art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 29.11.2017, N. DPF014/191

L.R. n. 38/04 art. 17 comma 2 come integrato dall'art. 1, comma 7 della L.R. 33/05 e s.m.i. e L.R. 7/2016. Cooperativa Sociale denominata "Pronto Radiologia Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ) - C.F.: 01925880666. Richiesta di iscrizione Albo Regionale Cooperative Sociali - Sezione "A" - Diniego.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- la L.R. 12 novembre 2004, n. 38, di riordino delle disposizioni in materia di cooperazione sociale;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 33, art. 1, comma 7 che recita: "Dopo l'art. 15 della L.R. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
 «Art. 15 bis - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
 All'art. 17 della L.R. 38/2004 concernente: Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale, è aggiunto il seguente comma:
 «2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla L.R. 85/1994 e s.m.i., previo conforme parere della Commissione regionale istituita ai sensi dell'art. 92 della L.R. 15/2004, la quale, per effetto della presente disposizione, continua ad operare.»
- la L.R. 5 febbraio 2016, n. 7 "Modifica alla legge regionale 12.11.2004, n. 38" con la quale è stata apportata la modifica al c.2 dell'art. 17, che dispone "2 bis. nelle more di quanto previsto al comma 2 le cooperative sociali di cui alle lettere a)

(di tipo A) e b) (di tipo B) dell'art. 1 della legge 381/1991 possono essere iscritte contemporaneamente nelle tipologie A e B dell'albo regionale..."

PRESO ATTO:

- che la L.R. 01 ottobre 2007, 34 recante "Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture", prevede, all'art. 8, comma 3, "...a decorrere dal 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell'allegato "A", sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative elencate col medesimo oggetto";
- che, tra gli Organismi regionali soppressi, al punto 13. del citato allegato "A", è inclusa la Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15)";
- che il comma 3 dell'art. 8 medesimo, riconduce in capo alla Regione Abruzzo ed in particolare alle strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi;

PRESO ATTO

- che la Cooperativa Sociale denominata "Pronto Radiologia Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ) - C.F.: 01925880666, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, "Servizio per la programmazione Sociale il sistema integrato Socio-Sanitario" al n. RA/45147/DPF014 in data 23.02.2017, ha presentato istanza, corredata dalla relativa documentazione, per l'iscrizione alla sezione "A" dell'Albo regionale delle Cooperative Sociali;
- che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla verifica istruttoria della predetta istanza, nonché all'esame della documentazione ad essa allegata, riscontrando le seguenti criticità:
 - a) il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio contiene il numero d'iscrizione all'Albo delle

Società Cooperative indicando solo la categoria "Produzione lavoro" senza indicare la sezione a) o b) di cui alla L. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali" art. 1;

- b) l'assenza di conformità all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (La conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);
 - c) sull'Atto Costitutivo e sullo Statuto prodotto manca il riferimento legislativo della Disciplina delle cooperative sociali L. 381/91;
 - d) nell'oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all'art. 4, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia alla sezione b) previste dalla L. 381/91 "Disciplina delle Cooperative Sociali";
- che con nota prot. RA/148666/17/DPF014 del 01.06.2017, il competente ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 10 bis della L.241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento di diniego all'iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali, ferma restando la facoltà, da parte della cooperativa richiedente, di rimuovere i sopraccitati motivi ostativi, nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa;

DATO ATTO che ad oggi la cooperativa sociale de qua non ha trasmesso la documentazione necessaria a rimuovere i motivi ostativi;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni normative regionali vigenti, di non poter procedere alla iscrizione della Cooperativa Sociale denominata "Pronto Radiologia Società Cooperativa" con sede legale nel Comune di L'Aquila (AQ) - C.F.: 01925880666, alla Sezione "A" dell'Albo regionale delle cooperative sociali per la carenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;

DATO ATTO che la responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte, di:

1. **prendere atto** dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito alla istanza presentata dalla cooperativa sociale denominata “Pronto Radiologia Società Cooperativa” con sede legale nel Comune di L’Aquila (AQ) – C.F.: 01925880666, con nota acquisita al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare, “Servizio per la programmazione Sociale e il sistema integrato Socio-Sanitario” al n. RA/45147/DPF014 del 23.02.2017, finalizzata ad ottenere l’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
2. **formalizzare** il diniego all’iscrizione alla Sezione “A” dell’Albo della Regione Abruzzo della Cooperativa denominata “Pronto Radiologia Società Cooperativa” con sede legale nel Comune di L’Aquila (AQ) – C.F.: 01925880666, permanendo i motivi ostativi di seguito indicati e così come rilevati dal competente ufficio:
 - a) il certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio contiene il numero d’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative indicando solo la categoria “Produzione lavoro” senza indicare la sezione a) o b) di cui alla L. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” art. 1;
 - b) l’assenza di conformità all’originale dell’atto costitutivo e dello statuto (La conformità può essere resa con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R.44/2000);
 - c) sull’Atto Costitutivo e sullo Statuto prodotto manca il riferimento legislativo della Disciplina delle cooperative sociali L. 381/91;
 - d) nell’oggetto sociale, di cui allo statuto prodotto, all’art. 4, commistione di attività riconducibili sia alla sezione a) sia

alla sezione b) previste dalla L. 381/91 “Disciplina delle Cooperative Sociali”;

precisare che ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR competente ai sensi dell’art. 2 lett. B9 e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.mm, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione – ove prevista – ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica e ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al presidente della repubblica per motivi di legittimità, entro i 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.01.1971 n. 1199;
- Ad ogni altra Autorità giurisdizionale competente nei termini di legge;

pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

disporre la notifica del presente provvedimento alla cooperativa interessata;

trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;

disporre, altresì, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T., ai sensi dell’art. 3, comma 6 della L.R. 85/94.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Tamara Agostini

DETERMINAZIONE 30.11.2017, N.
DPF014/192

L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103. Modifica denominazione dell'Associazione "Pubblica Assistenza Orsogna Soccorso", sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) con "Amici Del Soccorso" sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) – C.F. 02352160697.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell'11 agosto 1991;

VISTA la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l'art. 4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

VISTA la L.R. n. 16/2008 art. 103 "Provvedimenti urgenti indifferibili" pubblicata sul B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008;

RICHIAMATA la determinazione n. DD/46 del 5.03.2012 con LA quale è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato l'Associazione denominata Pubblica Assistenza Orsogna Soccorso", sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH)

VISTA l'e-mail del 22.12.2016 acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. n. RA/127754/16/DPF014 del 23.12.2016 inoltrata dall'Associazione Pubblica Assistenza Orsogna Soccorso", sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH)- C.F. 02352160697 con la quale si comunica la modifica del nome dell'Associazione e dello Statuto come da verbale del 17/11/2016 n. 03 ;

VISTA la documentazione integrativa acquisita agli atti del Servizio "per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario" con prot. RA/189278/17 del 17/07/2017;

PRESO ATTO dell'avvenuta modifica della denominazione dell'Associazione "Pubblica Assistenza Orsogna Soccorso", sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) con "Amici Del Soccorso" sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) – C.F. 02352160697;

RITENUTO pertanto, di poter procedere ad aggiornare l'iscrizione;

DATO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Sig.ra Concetta Troilo;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;

Per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:

DETERMINA

- a. **di prendere atto** dell'avvenuta modifica della denominazione dell'Associazione "Pubblica Assistenza Orsogna Soccorso", sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) con "Amici Del Soccorso" sede legale in Via Felice Mola, s.n.c. di Orsogna (CH) – C.F. 02352160697;
- b. **di procedere** ad aggiornare l'iscrizione;
- c. **di dare atto** che rimane immutato il numero di iscrizione originario con Determinazione n. DD/46 del 5.03.2012 della sopraindicata Associazione al Registro sopra richiamato, istituito ai sensi della L.R. 37/93 e successive modifiche;
- d. **di pubblicare** il presente atto nell'apposito spazio web "Amministrazione aperta -Trasparenza" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
- e. **di disporre** la notifica del presente provvedimento all'associazione interessata;
- f. **di trasmettere** copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Salute e Welfare e all'Assessore preposto alle Politiche Sociali;
- g. **di pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Tamara Agostini



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it